

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-220 del 17/01/2019
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e L.R. n. 13/2015. Ditta: BAGNESI SRL - CATTOLICA. Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'impianto ubicato in comune di CATTOLICA, Via Luciona, 5, ricomprendente i seguenti titoli abilitativi: comunicazione gestione rifiuti ex art. 216 D.lgs. 152/2006, autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006, autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di dilavamento in corpo idrico superficiale ex art. 124 D.lgs. 152/2006, comunicazione in materia di impatto acustico. Istanza pervenuta al SUAP del Comune di CATTOLICA con protocollo n. 43130/2015. Revoca del Provvedimento n. 2279 del 16.12.2014
Proposta	n. PDET-AMB-2019-223 del 17/01/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno diciassette GENNAIO 2019 presso la sede di Via Dario Campana, 64 - 47922 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 – L.R. n. 13/2015. Ditta: BAGNESI SRL – CATTOLICA. Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'impianto ubicato in comune di CATTOLICA, Via Luciona, 5, ricomprensente i seguenti titoli abilitativi: comunicazione gestione rifiuti ex art. 216 D.lgs. 152/2006, autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006, autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di dilavamento in corpo idrico superficiale ex art. 124 D.lgs. 152/2006, comunicazione in materia di impatto acustico.

Istanza pervenuta al SUAP del Comune di CATTOLICA con protocollo n. 43130/2015. Revoca del Provvedimento n. 2279 del 16.12.2014.

IL DIRIGENTE

VISTI

- il D.P.R. n. 59/2013 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);
- l'art. 2, comma 1, lett. b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale, la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'AUA, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento, adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR n. 160/2010, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, c. 6-bis, della L. n. 241/1990;
- il D.Lgs. n. 152/2006 recante "Norme in materia ambientale" – Parte III *Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*, Parte IV *Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati*, Parte V *Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera*;
- gli artt. 214 e 216 del D. Lgs. n. 152/2006 che prevedono:
 - l'adozione di norme tecniche e prescrizioni specifiche, in base alle quali le attività di recupero dei rifiuti che rispettino tali disposizioni, possono essere intraprese previa comunicazione alla Provincia territorialmente competente;
 - che la Provincia, verificata d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti, iscrive in un apposito registro, le imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività;
- l'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 che stabilisce che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati;

- l'art. 113 del D.Lgs. n. 152/2006 che assoggetta alla disciplina regionale gli scarichi di acque meteoriche di dilavamento;
- la Del. G.R. n. 286/2005 Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne e la Del. G.R. n. 1860/2006 - Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della precedente;
- la Determinazione del Direttore Generale dell'Ambiente n. 4606 del 4 giugno 1999 "Indicazioni alle Province per il rilascio delle autorizzazioni in atmosfera";
- la Deliberazione di G.R. n. 2236 del 28/12/2009 e s.m.i. che reca disposizioni in merito alle autorizzazioni di carattere generale di cui all'art. 272 co. 2 del D.Lgs. n. 152/2006;

RICHIAMATA la vigente Pianificazione Territoriale e Ambientale in materia di aria, acqua e rifiuti;

VISTI

- la L. n. 56/2014 "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di comuni";
- la L.R. n. 13/2015 in materia di Riforma del sistema di governo regionale e locale, che dispone il riordino delle funzioni amministrative in materia di Ambiente ed Energia ed in particolare stabilisce che le funzioni afferenti a gestione di rifiuti, risorse idriche, inquinamento atmosferico e acustico, vengano esercitate dalla Regione mediante ARPAE;
- la convenzione sottoscritta, ai sensi dell'art. 15 c. 9, della L.R. n. 13/2015, da Regione Emilia-Romagna, Provincia di Rimini e ARPAE, in merito alle funzioni residue riconosciute in materia ambientale alle Province dall'art. 1, comma 85, lettera a), della legge n. 56/2014, tra cui le competenze inerenti le procedure semplificate di cui agli artt. 214 e 216 D.Lgs. 152/2006, funzioni che a partire dal 09.05.2016 la stessa Provincia esercita attraverso ARPAE;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1181 del 23/07/2018 con cui è stato approvato il nuovo assetto organizzativo generale di Arpae;

DATO ATTO che alla Ditta BAGNESI SRL, relativamente all'impianto ubicato in Comune di Cattolica, Via Luciona, 5, con Atto n. 2279 del 16.12.2014, è stata rilasciata l'Autorizzazione Unica Ambientale, ricomprensente l'iscrizione al n. 78 del Registro provinciale delle imprese che svolgono attività di recupero rifiuti, avvenuta a seguito di comunicazione ex art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006;

ATTESO CHE con nota acquisita agli atti con prot. n. 40389 del 09.12.2015, così come completata formalmente il 07.09.2016 ed integrata il 07.03.2017, 01.03.2018 e 25.10.2018, lo Sportello Unico del Comune di CATTOLICA ha trasmesso istanza presentata dalla ditta BAGNESI SRL, per il rilascio di modifica dell'AUA suddetta, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, volta a ricomprendere i seguenti titoli ambientali:

- comunicazione finalizzata all'attività di recupero rifiuti (proseguimento senza modifiche) di cui agli artt. 214 e 216 D.Lgs. n. 152/2006 e iscrizione ad apposito registro delle imprese – competenza ARPAE;
- nuova autorizzazione agli scarichi delle acque meteoriche di prima pioggia in corpo idrico superficiale – competenza ARPAE;
- nuova autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. n. 152/2006 – competenza ARPAE;
- nuova comunicazione in materia di impatto acustico di cui alla L. n. 447/1995– competenza comunale;

DATO ATTO che l'attività di messa in riserva e trattamento rifiuti è stata svolta finora al coperto, sotto una tensostruttura; l'intervenuta necessità da parte della ditta di rimuovere tale struttura, determina la produzione di acque meteoriche di dilavamento, che vengono convogliate e scaricate in fosso consorziale Vivare;

PRESO ATTO che la ditta SDM IMMOBILIARE SNC di Bagnesi Daniele & C., in qualità di proprietario dell'area interessata dall'impianto in esame e intestatario di autorizzazione esistente AI/26/2008, per realizzazione di scarico di acque meteoriche nel canale consorziale "Vivare I ramo in Sx", ha presentato, in data 01.03.2018, domanda di variante sostanziale alla suddetta autorizzazione, al competente Consorzio di Bonifica della Romagna;

ACQUISITI agli atti:

- nota prot. n. 2097 del 07.03.2017 con la quale il Comune di Cattolica ha preso atto di quanto dichiarato dalla ditta in materia di impatto acustico (istruttoria di competenza comunale) e non ha espresso pareri ostativi in merito al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- la nota Prot. n. 2844 del 29.03.2017, con cui, su richiesta del Servizio scrivente, il Servizio Territoriale ha prodotto una relazione tecnica, relativa all'istanza per la parte afferente la competenza di ARPAE (gestione dei rifiuti, scarico delle acque meteoriche di dilavamento e autorizzazione alle emissioni in atmosfera), con prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

- il parere favorevole del Consorzio di Bonifica della Romagna relativamente allo scarico delle acque di dilavamento nel fosso Vivare (prot.4975 del 24/05/2018);
- il provvedimento di Concessione/Autorizzazione del Consorzio di Bonifica della Romagna AI/26/2008-V1 del 17.07.2018, rilasciato alla ditta richiedente SDM IMMOBILIARE SNC di Bagnesi Daniele & C. con prescrizioni concernenti la realizzazione della rete di scarico e le modalità gestionali della stessa nonché delle aree di pertinenza del fosso Vivare di competenza del Consorzio;
- la comunicazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, resa il 11.01.2019, attestante l'insussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011;

VISTO il provvedimento di Concessione/Autorizzazione del Consorzio di Bonifica della Romagna AI/26/2008-V1 del 17.07.2018, e ritenuto necessario dettare in capo al titolare della presente AUA le prescrizioni relative allo scarico e stabilite nel suddetto provvedimento, attinenti l'area sulla quale si svolge l'attività della ditta BAGNESI SRL;

CONSIDERATO che l'impianto in esame, nel rispetto dei requisiti stabiliti all'All. V del D.M. 05.02.1998, debba essere dotato di idonea recinzione e mascheratura, così come dettagliato nella parte dispositiva, la cui realizzazione resta subordinata al rilascio di variante della suddetta Concessione/Autorizzazione;

RITENUTO necessario richiedere alla ditta di produrre una planimetria del lay-out dell'impianto aggiornata con le modifiche previste dalla suddetta Concessione/Autorizzazione e con idonea recinzione e mascheratura;

DATO ATTO che la Società richiedente l'autorizzazione ha liquidato i costi istruttori a favore di ARPAE per un importo di € 517,00;

RITENUTO sulla base dell'esito positivo dell'istruttoria svolta, dei pareri citati, degli esiti istruttori di competenza comunale relativi all'impatto acustico, che possa darsi luogo al rilascio dell'autorizzazione richiesta, con i limiti e le prescrizioni di cui al dispositivo del presente provvedimento;

RITENUTO OPPORTUNO revocare il Provvedimento n. 2279 del 16.12.2014 e riportare in un unico provvedimento tutte le prescrizioni relative, anche al fine di agevolare i compiti di controllo;

SENTITO il Responsabile dell'Unità VIA-VAS-AIA-Rifiuti-Energia, Ing. Fabio Rizzuto;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/90, è il Responsabile di Posizione Organizzativa dell'Unità Inquinamento idrico ed atmosferico Ing. Giovanni Paganelli;

VISTI:

- la deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini al Dott. Stefano Renato de Donato;
- la Det. dirigenziale n. 124/2016, concernente l'assetto organizzativo della SAC di Rimini, a seguito del recepimento delle Posizioni Organizzative istituite con Det. Dir. Gen. n. 99/2015;
- le Det. dirigenziali n. 199/2016 e n. 24/2017, concernenti la nomina dei responsabili di procedimento ai sensi della Legge n. 241/90 all'interno della SAC di Rimini;

RICHIAMATI gli artt. 23, 26 e 27 del D.lgs. 14/03/2013 n. 33;

DATO ATTO che, ai sensi del D.lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Giovanni Paganelli, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Rimini;

DISPONE

1. di rilasciare, ai sensi dell'art. 2 c. 1 lett. b. del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, alla ditta **BAGNESI SRL** con sede legale e sede dell'impianto in Comune di **CATTOLICA, VIA LUCIONA, 5**, l'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (istanza pervenuta al SUAP del Comune di CATTOLICA, con protocollo n. 43130/2015) ricomprensente i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- iscrizione al n. 78 del 16.12.2014 nel Registro Provinciale delle imprese che hanno comunicato di svolgere operazioni di recupero rifiuti (proseguimento senza modifiche), di cui agli artt. 214 e 216 D.Lgs. n. 152/2006 – competenza ARPAE;
- nuova autorizzazione, di cui all'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006, allo scarico di acque meteoriche di dilavamento con recapito finale nel fosso Vivare — competenza ARPAE;

- nuova autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. n. 152/2006 – competenza ARPAE;
 - nuova comunicazione in materia di impatto acustico di cui alla L. n. 447/1995 – competenza comunale;
2. di VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA, in particolare:
 - l'allegato A al presente provvedimento, che riporta condizioni e prescrizioni specifiche per l'esercizio delle operazioni di recupero rifiuti;
 - l'allegato B al presente provvedimento, che riporta condizioni e prescrizioni specifiche per lo scarico in corpo idrico superficiale – *fosso consorziale Vivare*;
 - l'allegato C al presente provvedimento, che riporta condizioni e prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera;
 3. entro 180 giorni dal ricevimento della presente AUA, la ditta deve presentare la planimetria del lay-out dell'impianto aggiornata con gli interventi disposti dalla Concessione/Autorizzazione rilasciata dal Consorzio di Bonifica sopra citata e riportante idonea recinzione e mascheratura;
 4. eventuali modifiche **sostanziali** dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere richieste ai sensi dell'art. 4 del DPR n. 59/2013; eventuali modifiche **non sostanziali** devono invece essere comunicate ai sensi dell'art. 6 dello stesso DPR. Costituisce modifica sostanziale:
 - i. ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico o spostamenti significativi del punto di scarico;
 - ii. ogni modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che alteri le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
 - iii. ogni modifica impiantistica e/o gestionale rilevante ai fini dell'attività di gestione rifiuti, da sottoporre ad apposita comunicazione ai sensi dell'art. 216 del D.lgs. n. 152/2006
 5. qualora il gestore intenda modificare o potenziare sorgenti sonore oppure introdurre nuove, dovrà presentare comunicazione/domanda di modifica dell'AUA allegando la scheda E del modello AUA ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1995;
 6. la presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5 - c. 5 del DPR n. 59/2013;
 7. di revocare per le motivazioni riportate in premessa, il provvedimento n. 2279 del 16.12.2014;

8. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la validità dell'AUA è fissata pari a 15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente ed è rinnovabile. A tal fine, almeno 6 mesi prima della scadenza, dovrà essere presentata apposita domanda di rinnovo ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
9. di dare atto che l'AUA adottata con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Rimini o chi ne fa le veci, assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente;
10. che per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione e negli atti richiamati troveranno applicazione le normative vigenti;
11. il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al SUAP del Comune di CATTOLICA, per la redazione del provvedimento conclusivo di cui all'art. 2 comma 1 lett. b) e la trasmissione in forma digitale a: richiedente, ARPAE, AUSL e Consorzio di Bonifica della Romagna;
12. in caso di inottemperanza si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, ferme restando le potestà sanzionatorie, attribuite dall'ordinamento in capo a Regioni, Province e Enti locali;
13. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, avanti il Tribunale Amministrativo Regionale nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
14. di individuare nell'Ing. Giovanni Paganelli, il Responsabile del Procedimento per gli atti di adempimento del presente provvedimento;
15. che per ARPAE, i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, sono svolti dalla Sezione Provinciale di Rimini;
16. ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, che per il presente provvedimento autorizzativo si provveda all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
17. di dichiarare che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla L. n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI RIMINI

Dott. Stefano Renato de Donato

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ATTIVITA' DI GESTIONE RIFIUTI:

1. con il presente provvedimento si dà atto, per quanto di competenza dell'ARPAE - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, fatte salve altre autorizzazioni previste dalle vigenti leggi, che la ditta in oggetto, con sede dell'impianto in Comune di CATTOLICA - VIA LUCIONA, 5, è iscritta al

numero 78 del 16.12.2014

nel Registro Provinciale delle imprese che hanno comunicato di svolgere operazioni di recupero rifiuti ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006, esclusivamente per le tipologie di rifiuti, quantità e operazioni di recupero di seguito definite:

Tipologia D.M. 05.02.1998	Codici rifiuti (decisione 2014/955/UE.)	Quantità stoccata (t)	Quantità gestita (t/a)	Operazioni consentite (*)
7.1	170904	500	5.000	R5 - R10 - R13

(*) operazioni di recupero di cui all'allegato C alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006;

2. si rammenta alla ditta che, ai sensi dell'art. 3 del D.M. n. 350 del 21.07.1998, il diritto di iscrizione dovrà essere versato ad ARPAE, entro il 30 aprile di ciascun anno, pena la sospensione dell'iscrizione stessa;
3. ai fini della necessaria mitigazione degli impatti generati dall'impianto, entro 180 gg. dal rilascio della presente AUA, dovrà essere realizzata idonea recinzione dotata di rete antivento di altezza adeguata all'altezza dei cumuli, laddove possibile integrata con barriera verde, lungo le sezioni di perimetro non altrimenti schermate, fatta salva la variante della Concessione/Autorizzazione del Consorzio di Bonifica della Romagna AI/26/2008-VI del 17.07.2018;
4. nello svolgimento dell'attività ex artt. 214 e 216 del D.lgs. n. 152/2006, dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:
 - a. dovrà essere garantita la netta separazione tra i rifiuti ed i materiali;
 - b. i rifiuti presenti nell'impianto, sia gestiti che prodotti, dovranno essere separati per codice CER, ed i cumuli nonché i cassoni dovranno essere provvisti di cartellonistica riportante il codice CER e la denominazione del rifiuto stoccato;

- c. i contenitori utilizzati per lo stoccaggio dovranno essere a norma e in buone condizioni di conservazione in modo tale da garantire una perfetta tenuta;
 - d. nel rispetto di quanto disposto dall'art. 184-ter del D.lgs. n. 152/2006, i rifiuti gestiti dovranno soddisfare tutte le condizioni previste affinché cessino la qualifica di rifiuto, ovvero, qualora i materiali ottenuti al termine delle operazioni di recupero e/o delle fasi di pretrattamento, non abbiano cessato la qualifica di rifiuto, in quanto privi delle caratteristiche individuate dalle norme vigenti, gli stessi dovranno essere gestiti ai sensi del D.lgs. n. 152/2006;
 - e. i piazzali e le vie interne nonché i cumuli dovranno essere umidificati con regolarità tramite idoneo impianto bagnatura/nebulizzazione come descritto all'allegato C; l'altezza massima dei cumuli, non dovrà superare l'altezza di 4 m;
 - f. dovrà essere garantita la percorribilità all'interno del sito;
 - g. non potranno essere realizzate "rampe" sui cumuli o qualsivoglia sopraelevazione degli stessi;
5. si rammenta che:
- a. i rifiuti generati dall'attività dovranno essere successivamente affidati ad impianti che ne attuino lo smaltimento o il recupero, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006;
 - b. l'impianto dovrà mantenere i requisiti e rispettare le condizioni stabiliti dagli artt. 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e dal D.M. 05.02.1998 e s.m.i.;
 - c. il legale rappresentante della ditta autorizzata, è tenuto ad adempiere agli obblighi concernenti il sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, istituito ai sensi degli artt. 188-bis e 188-ter del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii ovvero adempiere agli obblighi previsti dagli artt. 193 *Trasporto dei rifiuti*, 190 *Registri di carico e scarico* e 189 *Catasto dei rifiuti*, dello stesso D.Lgs. n. 152/2006;

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLO SCARICO ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO

CONDIZIONI:

- viene assoggettato alla presente autorizzazione solamente lo scarico derivante dal dilavamento dell'area di trattamento rifiuti di 171 m², la quale verrà delimitata da cordonature di contenimento in calcestruzzo carrabile, l'area occupata dall'impianto di trattamento, sarà dotata di pendenze di displuvio atte a garantire il convogliamento delle acque di dilavamento nell'apposita caditoia di raccolta;
- il sistema di scarico, così prospettato rientra nel "CASO 2" previsto dalla D.G.R. n. 286 del 14/02/05 *"...il dilavamento delle superfici scoperte (in relazione all'attività svolta) non si esaurisce con le acque di prima pioggia, bensì si protrae nell'arco di tempo in cui permangono gli eventi piovosi"*;
- i rifiuti trattati essendo rifiuti inerti da demolizione necessitano del trattamento di sedimentazione;
- le acque di dilavamento provenienti dalla caditoia, verranno convogliate ad una vasca di sedimentazione di 2,14 m³. In parte verranno riutilizzate da un apposito spruzzatore mobile, collocato secondo le necessità per l'abbattimento delle polveri aerodisperse. Le acque non utilizzate verranno scaricate tramite sistema di troppo pieno in fosso interpoderale (fosso Vivare);
- le acque provenienti dall'intero piazzale saranno laminate mediante vasca di laminazione prima dell'immissione nel fosso Vivare, come prescritto dal Consorzio di Bonifica della Romagna.

PRESCRIZIONI:

1. dovranno essere realizzati gli interventi previsti dal Provvedimento di Concessione/Autorizzazione del Consorzio di Bonifica della Romagna AI/26/2008-VI del 17.07.2018 nei termini temporali ivi dettati;
2. ad avvenuta conclusione degli interventi di cui al precedente punto 1., la ditta dovrà produrre tempestivamente al SUAP e ad ARPAE la relativa comunicazione di fine lavori;

3. lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento dovrà rispettare ai valori limite di emissione in acque superficiali previsti per gli scarichi industriali di cui alla Tab.3 dell'All. 5 al D.Lgs. n° 152/06;
4. lo scarico dovrà essere accessibile per il campionamento (pozzetto di prelievo) in conformità alle disposizioni di cui punto 3 dell'art. 101 del D.Lgs. n°152/06;
5. la rete fognante dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare possibili ristagni superficiali;
6. le superfici scolanti (intendendo l'intero piazzale) devono essere costantemente mantenute in condizioni di pulizia tali da limitare l'inquinamento delle acque meteoriche di dilavamento;
7. con adeguata periodicità dovranno essere eseguiti gli spurghi alla vasca di sedimentazione. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. Le procedure di smaltimento dovranno essere conformi ai dettati sui rifiuti in base al D.Lgs. n° 152/06 Parte Quarta. La ditta dovrà dotarsi di apposito registro dove annotare tutte le asportazioni del fango. Tutta la documentazione dovrà essere conservata presso l'attività, a disposizione degli organi di vigilanza;
8. è fatto obbligo di dare immediata comunicazione ad ARPAE, Azienda USL e Comune di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasione di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
9. ogni modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'EMISSIONI IN ATMOSFERA

CONDIZIONI:

All'interno dello stabilimento si producono emissioni diffuse, in particolare derivanti dall'operazione di frantumazione e vagliatura del materiale inerte. Contribuiscono alla dispersione di polvere anche la movimentazione del materiale e la viabilità.

Al fine di ridurre le emissioni diffuse, la ditta ha predisposto un sistema di spruzzatori mobili alimentati dalla vasca di sedimentazione;

PRESCRIZIONI:

1. bagnare con cadenza regolare i piazzali e le vie interne mediante sistema idoneo (spruzzatori mobili), nonché i cumuli di materiale che possono generare emissioni diffuse (in particolare prima della movimentazione); La frequenza e la periodicità di tali operazioni dipenderanno dalle condizioni meteo climatiche del periodo; durante la stagione estiva, e comunque in condizioni di caldo secco, tali operazioni saranno ripetute più volte al giorno per ridursi nei periodi umidi;
2. i camion dovranno essere provvisti di idonee coperture (telone) e limitare le velocità a 30 km/h;
3. dovrà essere effettuata la pulizia delle ruote e dello chassis degli autocarri prima dell'uscita dei mezzi sulla viabilità ordinaria, al fine di limitare l'imbrattamento della medesima con polvere o con fango (che una volta asciugato diventa una fonte aggiuntiva di polverosità aerodispersa);
4. dovrà essere mantenuta pulita la viabilità asfaltata di accesso all'impianto;
5. lo scarico del materiale per la formazione dei cumuli dovrà essere effettuata ponendo attenzione a limitare le altezze di caduta del materiale;
6. il carico del materiale all'interno dei sistemi di frantumazione/vagliatura dovrà essere effettuato ponendo attenzione a limitare al minimo tecnicamente possibile le altezze di caduta del materiale;
7. il sistema di spruzzatori mobili dovrà permettere di raggiungere tutta l'area dell'impianto.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.